

Codice A1705C

D.D. 12 agosto 2025, n. 686

PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento applicabili, ai sensi del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i. e del DM n. 93348 del 26.02.2024, in caso di inadempienze relative agli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12: modifiche alla determinazione dirigenziale n. 301/A1705B/2025 del 2/04/2025



ATTO DD 686/A1705C/2025

DEL 12/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705C - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese

OGGETTO: PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento applicabili, ai sensi del d.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i. e del DM n. 93348 del 26.02.2024, in caso di inadempienze relative agli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12: modifiche alla determinazione dirigenziale n. 301/A1705B/2025 del 2/04/2025

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato in particolare l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115 che riguarda gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento, ossia contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità;

tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del medesimo regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità comprendente criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali. In caso di non conformità alle regole di condizionalità, è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- regolamento (UE) n. 1468 del 14 maggio 2024, in vigore dal 25 maggio 2024, che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della condizionalità "rafforzata", modificando taluni obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027;

considerato che:

- per il periodo di programmazione 2023-2027 la PAC viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- il Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione **C(2025)3805** del 18 giugno 2025, è operativo dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include schede contenenti anche "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;

specificato che gli impegni di gestione definiti ai sensi dell'art. 70, par. 3 del regolamento (UE) 2021/2115 sono diversi dagli impegni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 (Ecoschemi) e sono definiti in modo da andare al di là:

- a. dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2 del medesimo regolamento;
- b. dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;
- c. delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115;

visti in particolare, in riferimento al regolamento (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 *Disposizioni specifiche per il FEASR*, che stabilisce che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni richieste dagli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione* che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello

dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,

- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;

evidenziato che, per quanto detto, la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati:

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) del 9 marzo 2023, n. 147385 e s.m.i., che disciplina il regime di condizionalità rafforzata e dei requisiti minimi ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2115;
- il decreto legislativo (d.lgs.) 17 marzo 2023, n. 42 che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 delineando un sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti modulato in funzione della gravità, portata, permanenza, ripetizione e intenzionalità dell'inosservanza riscontrata;
- il d.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al decreto di cui al punto precedente;
- il decreto Masaf 26 febbraio 2024 n. 93348 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”, che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall'Allegato 4;
- il decreto Masaf 28 giugno 2024 n. 289235 che ha reso applicabili ai beneficiari, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le semplificazioni introdotte dal citato regolamento (UE) n. 1468 del 14 maggio 2024 attraverso puntuali modifiche delle disposizioni contenute nel DM 9.3.2023, n. 147385 e s.m.i. in merito alla condizionalità rafforzata.

Evidenziato che:

- per la Regione Piemonte lo sviluppo rurale 2023-2027 è attuato mediante il complemento di programmazione (CSR) adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e in ultimo, nella versione vigente (5^a), con deliberazione n. 2-941 del 31 marzo 2025, in via di adeguamento al PSP vigente;
- il CSR regionale include, fra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e comprendono, in particolare, gli interventi agro-climatico-ambientali (denominati ACA) selezionati per la loro corrispondenza ai fabbisogni e alle potenzialità del contesto regionale;

considerati, nell'ambito di tali interventi agro-climatico-ambientali:

- l'intervento SRA10-ACA10 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche”, articolato nelle seguenti azioni/sottoazioni:

- AZIONE 10.1 - Formazioni arboreo/ arbustive
- Sotto-azione 10.1.1 - Fasce Tampone

- Sotto-azione 10.1.2 - Siepi o Filari
- Sotto-azione 10.1.4 - Alberi isolati
- AZIONE 10.2 - Formazioni lineari erbacee
- Sotto-azione 10.2.1 - Fasce erbacee
- AZIONE 10.3 - Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura
- Sotto-azione 10.3.1 - Boschetti Naturalistici
- AZIONE 10.4 - Prati umidi e Zone umide
- Sotto-azione 10.4.2 - Zone umide
- AZIONE 10.8 - Bacini e Sorgenti naturali di acqua
- Sotto-azione 10.8.1 - Stagni e Laghetti
- Sotto-azione 10.8.2 - Maceri
- Sotto-azione 10.8.3 - Risorgive e fontanili
- l'intervento SRA12-ACA12 "Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche", articolato nelle seguenti azioni:
- AZIONE 12.1: Colture a perdere
- AZIONE 12.2: Corridoi e fasce ecologiche.

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8284 dell'11/03/2024 e s.m.i. che ha disposto l'attivazione di un bando 2024 riguardante, tra l'altro, gli interventi SRA10-ACA10 "Gestione attiva infrastrutture ecologiche" e SRA12-ACA12 "Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche";
- la determinazione dirigenziale 200/A1705B/2023 del 19 marzo 2024 e s.m.i., con la quale è stato approvato il bando 2024 per gli interventi SRA-ACA attivati dalla suddetta deliberazione della Giunta Regionale;
- la determinazione dirigenziale n. 220/A1705B/2025 del 13/03/2025 e s.m.i. recante in particolare, nell'Allegato 1, le disposizioni riguardanti le domande di pagamento degli interventi SRA-ACA per la campagna 2025;

richiamati:

- l'articolo 12 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348, che stabilisce che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti, sentito l'Organismo pagatore competente:
- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e relativi al benessere animale,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno da essa previsto;
- la determinazione del direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 312 in data 19.04.2024 e s.m.i. che - in attuazione e nelle more della pubblicazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, poi avvenuta il 26.04.2024 - ha delineato nell'Allegato A la disciplina regionale del sistema di riduzioni ed esclusioni per le misure connesse alla superficie e agli animali, soggette al sistema integrato di gestione e controllo, e ha demandato alle Direzioni o Settori regionali l'adozione dei provvedimenti attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per gli interventi di rispettiva competenza;
- la determinazione dirigenziale (D.D.) 301/A1705B/2025 del 02/04/2025 che ha definito per gli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12 le fattispecie e gli altri elementi elencati nell'art. 12 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, da applicarsi ai sensi delle norme unionali e nazionali sopra

menzionate nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi;

evidenziato che nella disciplina delle riduzioni ed esclusioni di pagamento è rilevante l'individuazione degli eventuali elementi di condizionalità pertinenti a ciascun impegno agro-climatico-ambientale, poiché la violazione contestuale di un impegno ACA e di un pertinente elemento di condizionalità determina il raddoppiamento della riduzione di pagamento ai sensi dell'art. 13 del citato decreto ministeriale n.93348 del 26/2/2024;

considerato che, in accordo con le disposizioni relative alle domande di pagamento 2025, approvate con la citata determinazione dirigenziale n. 220/A1705B/2025 del 13/03/2025 e s.m.i, risulta necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni sulle riduzioni ed esclusioni per gli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12, per quanto concerne gli elementi di condizionalità pertinenti a taluni impegni, in particolare al fine di specificare che:

- in riferimento all'azione ACA10.1 (siepi, filari e alberi isolati), la norma di condizionalità BCAA4 è pertinente per due dei tre impegni I01.1, I01.2 e I01.5 relativi al mantenimento delle formazioni arboreo/arbustive, riuniti in un unico elemento di controllo;
- il criterio di gestione obbligatorio CGO2 è pertinente all'impegno I01.3 (divieto di fertilizzazione) dell'azione ACA12.1;
- la BCAA4 non è pertinente all'impegno I02.1 (mantenimento dell'incidenza della SOI sulla superficie a seminativi) dell'azione ACA12.2;

ritenuto inoltre opportuno uniformare la descrizione sintetica di alcuni elementi di condizionalità che ricorrono nella trattazione delle riduzioni ed esclusioni perché pertinenti a più impegni nell'ambito degli interventi in oggetto;

dato atto che:

- il punto 3 del dispositivo della DD n. 301/A1705B/2025 del 02/04/2025 prevede la possibilità di modificare o integrare le disposizioni da parte della Direzione agricoltura e cibo, Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese;
- il Settore "A1705C Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo Agricolo Piemontese" istituito a seguito della nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale - approvata mediante la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 – svolge le stesse attività per le medesime materie che erano in capo al Settore "A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile", istituito a suo tempo con la D.G.R. n.4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.;

stabilito, per quanto detto, di definire rispettivamente negli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni di pagamento per violazioni di impegni degli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12, in sostituzione degli Allegati 1 e 2 della DD 301/A1705B/2025 del 02/04/2025, nei quali sono evidenziate le modifiche introdotte con il presente provvedimento.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento

(CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

considerata non necessaria l'acquisizione del parere dell'Organismo Pagatore Arpea in quanto trattasi di allineamenti alle norme di condizionalità vigenti che sono pertinenti con alcuni impegni degli interventi di cui trattasi;

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

in applicazione del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, nonché

in attuazione della DD n. 312 del 19.04.2024 e s.m.i. del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, in riferimento agli interventi SRA10-ACA10 “Gestione attiva infrastrutture ecologiche” e SRA12-ACA 12 “Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche” del vigente PSP PAC 2023-2027 per l’Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte:

1) di modificare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicarsi qualora siano riscontrate inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dagli interventi SRA10-ACA10 e SRA12-ACA12 individuate negli Allegati 1 e 2 della DD 301/A1705B/2025 del 02/04/2025, sostituendole integralmente con i corrispondenti Allegati del presente provvedimento:

- l’Allegato 1, per l’intervento SRA10-ACA10 e
- l’Allegato 2, per l’intervento SRA12-ACA12

parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

2) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell’applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione nazionale e regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte” e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1705C - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale, agricoltura sostenibile e Sistema Informativo
Agricolo Piemontese)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



SRA – ACA10 – GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

REGOLE GENERALI

Se per un determinato impegno agro-climatico-ambientale sono stati individuati uno o più impegni pertinenti di condizionalità, nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è richiamato l'art. 13 del decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, che stabilisce le conseguenze della violazione contestuale dell'impegno agro-climatico-ambientale e di un pertinente impegno di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

SRA10 - Tipologia dei beneficiari

CR01	Agricoltori singoli o associati
CR02	Altri gestori del territorio
CRO3	Enti pubblici gestori di aziende agricole
CR04	Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri CR01, CR02, CR03

SRA10 – Altri criteri di ammissibilità

CR06	Superficie oggetto di impegno pari almeno a 0,2 ettari Il criterio si applica a livello di Intervento. In caso di adesione a più azioni dell'Intervento SRA10 si considera la somma delle loro superfici oggetto di impegno
-------------	--

Azione 10.1 – Formazioni arboreo/arbustive (fasce tampone, siepi o filari, alberi isolati)

CR05	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto
CR07	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR

Azione 10.2 - Formazioni lineari erbacee

CR10.2	Fasce lineari costantemente inerbite con specie prative, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico
---------------	--

Azione 10.3 - Boschetti naturalistici

CR05	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto
CR07	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR

Azione 10.4 – Zone umide

CR05	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto
CR07	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR

Azione 10.8 – Bacini o sorgenti naturali di acqua (stagni e laghetti, maceri, risorgive e fontanili)

CR05	Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto
CR07	Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR

SRA10 - Tipologia dei beneficiari

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 Agricoltori singoli o associati CR02 Altri gestori del territorio CR03 Enti pubblici gestori di aziende agricole CR04 Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri CR01, CR02, CR03	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	

SRA10 – Altri criteri di ammissibilità

Criterio di ammissibilità (si applica a livello di intervento ACA10)	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR06 Superficie oggetto di impegno pari almeno a 0,2 ettari (ai fini del raggiungimento della superficie minima si considera la somma delle superfici oggetto dell'intervento ACA10, anche se relative a più azioni)	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	

Azione 10.1 - Formazioni arboreo/arbustive: fasce tampone, siepi, filari, alberi isolati

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR05 Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	

CR07 Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	COME SOPRA
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	

Azione 10.2 - Formazioni lineari erbacee

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR10.2 Fasce lineari costantemente inerbite con specie prative, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda <i>Se durante un controllo in loco si rileva che l'inerbimento non si è sviluppato o la sua densità risulta insufficiente, si applicano le penalità relative all'elemento di controllo IO2.1-F.</i>	Amministrativo e in loco (visivo)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	COME SOPRA

Azione 10.3 - Boschetti naturalistici (non classificati nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione Piemonte)

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR05 Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	

CR07 Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	COME SOPRA

Azione 10.4 - Zone umide

Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR05 Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
CR07 Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	

Azione 10.8 - Bacini o sorgenti naturali di acqua (stagni e laghetti, maceri, risorgive e fontanili)								
Criterio di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR05 Esistenza dell'infrastruttura ecologica nell'ambito della superficie agricola totale aziendale all'atto della presentazione della domanda di aiuto	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
CR07 Investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'intervento SRD04 o di analoghe misure dei precedenti PSR	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda e i dati storici nel sistema SIAP	Amministrativo	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio di ammissibilità e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	

IMPEGNI

AZIONE 10.1 – Formazioni vegetali arboreo/arbustive: fasce tampone, siepi o filari, alberi isolati

Impegni I01.1, I01.2, I01.5		Mantenere le formazioni arboreo/arbustive (impegno I01.1); mantenere la densità delle formazioni arboreo/arbustive con reintegrazione delle eventuali fallanze (parte dell'impegno I01.2); divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive (impegno I01.5)						
Pertinenti impegni di condizionalità		BCAA 4 Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza. (norma individuata come pertinente in riferimento agli impegni I01.1, I01.2) BCAA8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali. (norma individuata come pertinente in riferimento agli impegni I01.1, I01.2 e 10.1.5)						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1-A - Mantenere le formazioni arboreo/arbustive (impegno I01.1) - Mantenere la densità delle formazioni arboreo/arbustive con reintegrazione delle eventuali fallanze entro la primavera successiva. (parte dell'impegno I01.2) - Divieto di eliminare le formazioni arboreo/arbustive (impegno I01.5)	in loco (visivo e documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	L'azione correttiva richiede di effettuare le seguenti operazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello del controllo in loco: - reintegrare le piante morte o mancanti; - trasmettere a sistema (mediante invio di documentazione integrativa) la documentazione di acquisto del materiale vegetale utilizzato per la reintegrazione delle fallanze Non è ammessa un'azione correttiva per piante tagliate a raso	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno le piante morte/mancanti/tagliate a raso sono <i>fino al 25%</i> del totale delle piante che devono essere presenti in base al progetto approvato	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità in base all'incidenza % delle piante morte/mancanti/ tagliate a raso sul totale delle piante che, in base al progetto approvato, devono essere presenti nella formazione arboreo/arbustiva oggetto di impegno: <i>bassa:</i> fino a 5% <i>media:</i> >5% e fino a 25% Durata: come gravità	Si considera la situazione a seguito dell'eventuale azione correttiva	decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
				In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno le piante morte/mancanti/tagliate a raso sono <i>più del 25%</i> del totale delle piante che devono essere presenti in base al progetto approvato	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione. Ogni albero isolato è considerato una formazione a sé stante. <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		

SEGUITO DELL'ELEMENTO DI CONTROLLO IO1.1-A					Rimanente SOI dell'azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva dell'azione, secondo entità, gravità e durata: Entità <i>bassa:</i> incidenza > 5% e fino al 40% <i>media:</i> incidenza > 40% Gravità: come entità Durata: come entità	Si considera la situazione a seguito dell'eventuale azione correttiva	COME SOPRA
--	--	--	--	--	---------------------------	--	---	------------

Impegno IO1.2	Eseguire, secondo quanto di seguito specificato, i seguenti interventi di manutenzione attiva: - nelle formazioni arboreo/arbustive 10.1.1 (fasce tampone) e 10.1.2 (siepi e filari), mantenere la densità della formazione lineare con reintegrazione delle eventuali fallanze (sottoimpegno considerato nell'ambito del precedente elemento di controllo) . Nella scelta delle specie per la reintegrazione seguire il criterio sotto indicato, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso l'infoltimento tramite talee autoprodotte; - contenere le specie arboree e arbustive alloctone e/o invasive; - potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 4 Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza; BCAA8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
IO1.2-A Nella reintegrazione delle fallanze delle formazioni lineari e nella reintegrazione di alberi isolati, impiegare specie indicate nel progetto approvato per la formazione in questione, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante; (non sono consentite talee autoprodotte).	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno, si riscontra che nella reintegrazione delle fallanze è stato utilizzato materiale vegetale non conforme a quanto specificato nell'elemento di controllo.	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità in base alla % di piante non conformi sul totale delle piante impiegate per la reintegrazione delle fallanze: <i>bassa:</i> fino a 10% <i>media:</i> >10% e fino al 25% <i>alta:</i> >25% Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

I01.2-B Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/ eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle black list regionali, secondo le indicazioni riportate nel bando. L'impegno si applica alle formazioni arboreo/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita.	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organo pagatore	Non previste	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
I01.2-C Le potature di formazione o mantenimento, ove opportune, devono essere effettuate evitando il periodo dal 1° marzo al 15 agosto; i residui di potatura devono essere asportati entro il 15 marzo. L'impegno di asportazione dei residui di potatura si applica alle formazioni arboreo/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita.	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organo pagatore	Non previste	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno si riscontra l'esecuzione di una potatura nel periodo 1° marzo -15 agosto e/o la presenza di residui di potatura dopo il 15 marzo.	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> presenza di residui di potatura dopo il 15 marzo; <i>media:</i> esecuzione di potature nel periodo 1° marzo -15 agosto; (in presenza di entrambe le violazioni, l'inadempienza si considera di gravità media) Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I01.3		Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali)						
Pertinenti impegni di condizionalità		BCAA4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua CGO7 La norma prevede il rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.3 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari L'impegno si applica alle formazioni arboreo/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita.	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>media:</i> il trattamento ha interessato soltanto (per effetto deriva) la fascia di rispetto inerbita contigua a una coltura produttiva. <i>alta:</i> il trattamento ha interessato la fascia di rispetto inerbita in assenza di una coltura contigua e/o le piante arboree/arbustive e/o la superficie al di sotto di queste Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I01.4	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D.lgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.4 Divieto di impiego di effluenti zootecnici o materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. L'impegno si applica alle formazioni arbustive/ arboree e alla fascia di rispetto inerbita.	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo non consentito (es. presenza di fertilizzanti distribuiti in copertura)	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata (a eccezione del caso sotto indicato, per il quale si applica l'esclusione): Entità: alta Gravità: media Durata: media Esclusione in caso di impiego di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I01.6	Controllare le infestanti mediante lavorazioni del terreno e/o mediante pacciamatura alla base delle piante. Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere. Per tutte le formazioni arboreo/arbustive è richiesta una fascia erbacea di rispetto, inclusa nella superficie oggetto di impegno, in cui sono consentiti sfalci e trinciature evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Le superfici interessate devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. CGO 7 La norma prevede il rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.6-A Nella fascia intorno al colletto delle piante che compongono le formazioni arboreo/arbustive, le infestanti devono essere controllate mediante lavorazioni del terreno e/o pacciamatura alla base delle piante secondo quanto previsto dal bando della misura che ha finanziato l'investimento	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno, nella fascia intorno al colletto delle piante la vegetazione erbacea non è stata controllata mediante lavorazioni del terreno e/o pacciamatura alla base delle piante	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> controllo delle infestanti mediante sfalcio/trinciatura; <i>media:</i> mancato controllo delle infestanti dal sesto anno di impegno successivo all'impianto; <i>alta:</i> mancato controllo delle infestanti nei primi cinque anni di impegno successivi all'impianto Durata: come gravità (in caso di diserbo chimico della fascia intorno al colletto delle piante si applica l'elemento di controllo IO1.3)		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

I01.6-B Ai lati delle formazioni arboreo/arbustive deve essere presente una fascia di rispetto inerbita della larghezza richiesta: 2-4 metri per le formazioni arboreo/arbustive lineari (fatti salvi i casi in cui nel progetto approvato sia prevista una larghezza inferiore)	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Ai lati di una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno non è presente una fascia di rispetto inerbita della larghezza richiesta	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore a quella richiesta, ma è almeno pari alla metà di quest'ultima <i>media:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore alla metà di quella richiesta Durata: come gravità	Eventuali superfici eccedenti la larghezza di 4 metri sono escluse dall'aiuto.	COME SOPRA
I01.6-C Gli sfalci/trinciature della fascia di rispetto devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno, nella fascia di rispetto inerbita è stato effettuato uno sfalcio e/o una trinciatura nel periodo non consentito	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		
I01.6-D Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere L'impegno si applica alle formazioni arboreo/arbustive e alla fascia di rispetto inerbita.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più formazioni arboreo/arbustive oggetto di impegno è riscontrata la presenza di rifiuti	Una o più formazioni arboreo/arbustive interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		

AZIONE 10.2 – Formazioni lineari erbacee

Impegno I02.1	I02.1 – Durante il primo anno di impegno seminare una fascia erbacea secondo le disposizioni attuative del bando, al fine di ottenere la presenza di una fascia inerbita omogenea.							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 4 Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.1-A La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere allegati alla domanda di aiuto	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Qualora la documentazione allegata alla domanda non risulti completa e leggibile, il richiedente deve trasmettere a sistema la necessaria documentazione integrativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio istruttore.	La presenza degli allegati in oggetto è verificata da un controllo informatico in fase di compilazione della domanda. L'inadempienza può consistere nella incompletezza, illeggibilità o non pertinenza dei documenti allegati alla domanda.	Azione	- Esclusione dal pagamento del primo anno - Riduzione del pagamento degli anni successivi, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
I02.1-B La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere conservati in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno	in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	La documentazione mancante all'atto del controllo in loco deve essere fornita all'Ufficio istruttore (salvo cause di forza maggiore) entro i 10 giorni successivi alla data del controllo in loco.	La documentazione di acquisto delle sementi e/o i cartellini dei produttori del seme non sono disponibili in azienda all'atto del controllo in loco	Azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione e per gli anni di impegno successivi, secondo entità, gravità e durata Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

I02.1-C Sulla superficie oggetto di impegno dev'essere utilizzata semente di specie autoctone comprendenti sole graminacee o graminacee in consociazione con leguminose, nel rispetto delle indicazioni del bando (inclusa la conformità al D.lgs 20 del 2/2/2021)	Amministrativo e in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Risemina conforme alle prescrizioni e trasmissione a sistema della documentazione di acquisto del seme (evita le penalità per gli anni di impegno rimanenti)	Composizione della semente non conforme alle prescrizioni del bando	Azione	- Esclusione dal pagamento del primo anno - Riduzione del pagamento degli anni successivi (tranne che in caso di azione correttiva) secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
I02.1-D Le fasce erbacee oggetto di impegno devono essere seminate durante il primo anno di impegno entro il 15 maggio	Amministrativo e in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Le fasce erbacee risultano seminate dopo il 15 maggio del primo anno di impegno (es. in base alla documentazione di acquisizione della semente)	Azione	Riduzione del pagamento del primo anno di impegno, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
I02.1-E Sulla superficie oggetto di impegno dev'essere utilizzata una quantità di semente per ettaro almeno pari a quella indicata dal produttore della semente.	Amministrativo e in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La quantità di seme utilizzata, risultante dalla documentazione di acquisto, è inferiore alla quantità di riferimento (corrispondente alla quantità per ettaro indicata dal produttore della semente)	Azione	- <u>se la quantità di seme utilizzata è almeno pari al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> (quantità di riferimento), riduzione del pagamento di ogni anno del periodo di impegno, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 90% e almeno pari al 75% della quantità di riferimento; <i>media:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 75% e almeno pari al 50% della quantità di riferimento Durata: come gravità - <u>se la quantità di seme utilizzata è inferiore al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> , esclusione dal pagamento del primo anno di impegno e riduzione dei pagamenti degli anni successivi, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

I02.1-F Le formazioni lineari oggetto di impegno devono essere omogeneamente inerbite	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno, in presenza della documentazione di acquisto del seme, l'inerbimento copre meno del 50% della superficie o è assente	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione Rimanente SOI dell'azione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva dell'azione, secondo entità, gravità e durata: Entità <i>bassa</i> : incidenza > 5% e fino al 20% <i>media</i> : incidenza > 20% e fino al 40% <i>alta</i> : incidenza > 40% Gravità : come entità Durata : come entità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
I02.1-G La superficie oggetto di impegno dev'essere ben distinguibile da eventuali superfici prative contigue coltivate	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Una fascia lineare oggetto di impegno non è ben distinguibile da una coltura prativa adiacente, in mancanza di un'evidente separazione che consenta di gestire le due superfici in modo differenziato	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I02.2	Mantenimento della formazione erbacea lineare per una larghezza pari almeno a 5 metri							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 4 Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.2-A La larghezza della fascia erbacea lineare dev'essere di almeno 5 metri	Amministrativo e in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La larghezza di una o più fasce lineari oggetto di impegno è inferiore a 5 metri	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	- <u>Se la larghezza della parcella oggetto di impegno è ≥ 2 m e ≤ 5 m</u> , riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità : alta Gravità : <i>bassa</i> : larghezza $\geq 3,5$ m e < 5 m <i>media</i> : larghezza ≥ 2 m e $< 3,5$ m Durata : come gravità - <u>Se la larghezza della parcella oggetto di impegno è < 2 m</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I02.3	Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.							
Pertinenti impegni di condizionalità	-							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.3 Gli sfalci e trinciature devono essere effettuati al di fuori del periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno è stato effettuato uno sfalcio/trinciatura durante il periodo di divieto	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI rimanente	- Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: bassa: incidenza >3% e fino al 10% media: incidenza >10% e fino al 25% alta: incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità - Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione.		

Impegno I02.4	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali)							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari; CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.4 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media: il trattamento ha interessato la fascia erbacea oggetto di impegno (per effetto deriva) soltanto per l'area marginale contigua a una coltura produttiva; alta: il trattamento è stato effettuato sulla fascia erbacea oggetto di impegno; Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I02.5	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.5 Divieto di impiego di effluenti zootecnici o materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo non consentito (es. presenza di fertilizzanti distribuiti in copertura)	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	In caso di distribuzione di fertilizzanti, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media <u>In caso di distribuzione di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I02.6	Obbligo di eliminazione di eventuali specie invasive							
Pertinenti impegni di condizionalità	-							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.6 Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle black list regionali, secondo le indicazioni riportate nel bando	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno, sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno I02.7	Divieto di pascolo e/o stazzo di bestiame							
Pertinenti impegni di condizionalità	-							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.7 Divieto di pascolo e/o stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno <i>Continua l'elemento di controllo I02.7</i>	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno viene riscontrato l'utilizzo mediante pascolamento o stazzo di bestiame	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI rimanente	- <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u> , riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: bassa: incidenza >3% e fino al 10% media: incidenza >10% e fino al 25% alta: incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione.		

Impegno I02.8	Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti							
Pertinenti impegni di condizionalità	D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.8 Mantenere le superfici oggetto di impegno libere da rifiuti di qualsiasi genere	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più fasce lineari oggetto di impegno è riscontrata la presenza di rifiuti.	Una o più fasce lineari oggetto di impegno interessate dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione: Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

AZIONE 10.3 – Boschetti naturalistici

Impegni I03.1, I03.3	Mantenimento della densità vegetazionale e del sesto di impianto dei soggetti arboreo/arbustivi che compongono i boschetti oggetto di impegno secondo i criteri previsti nel progetto approvato (impegno I03.1); divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive (impegno I03.3)							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I03.1 Mantenimento della densità vegetazionale e del sesto di impianto delle piante arboreo/arbustive che compongono il boschetto, secondo quanto previsto nel progetto approvato (impegno I03.1), e divieto di taglio a raso (impegno I03.3)	in loco (visivo e documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	L'azione correttiva richiede di effettuare le seguenti operazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello del controllo in loco: - reintegrare le piante morte o mancanti; - trasmettere a sistema (mediante invio di documentazione integrativa) la documentazione di acquisto del materiale vegetale utilizzato per la reintegrazione delle fallanze. Non è ammessa un'azione correttiva per piante tagliate a raso	In uno o più boschetti oggetto di impegno le piante morte/mancanti/ tagliate a raso sono fino al 25% del totale delle piante che devono essere presenti in base al progetto approvato	Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: in base all'incidenza % delle piante morte/mancanti/ tagliate a raso sul totale delle piante che, in base al progetto approvato, devono essere presenti nel boschetto oggetto di impegno: <i>bassa:</i> fino a 5% <i>media:</i> >5% e fino a 25% Durata: come gravità	Si considera la situazione a seguito dell'eventuale azione correttiva	decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
				In uno o più boschetti oggetto di impegno le piante morte/mancanti/ tagliate a raso sono più del 25% del totale delle piante che devono essere presenti in base al progetto approvato.	Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Esclusione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione	Si considera la situazione a seguito dell'eventuale azione correttiva	
					Rimanente SOI dell'azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva dell'azione, secondo entità, gravità e durata: Entità: <i>bassa:</i> incidenza > 5% e fino al 40% <i>media:</i> incidenza > 40% Gravità: come entità Durata: come entità		

Impegno I03.2	In caso di infoltimento, impiegare le specie indicate nel progetto approvato per la realizzazione dei boschetti oggetto dell'intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da cartellino del Produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso l'infoltimento tramite talee autoprodotte							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I03.2 Nella reintegrazione delle fallanze, impiegare specie indicate nel progetto approvato per il boschetto in questione, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato dal cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante (non sono consentite talee autoprodotte).	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In uno o più boschetti oggetto di impegno, si riscontra che nella reintegrazione delle fallanze è stato utilizzato materiale vegetale non conforme a quanto specificato nell'elemento di controllo.	Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: in base alla % di piante non conformi sul totale delle piante impiegate per la reintegrazione delle fallanze: <i>bassa:</i> fino a 10% <i>media:</i> >10% e fino al 25% <i>alta:</i> >25% Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I03.4	Controllo meccanico o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di specie alloctone invasive svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate sulle schede monografiche regionali							
Pertinenti impegni di condizionalità	CG07 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I0.3.4-A Nella fascia intorno al colletto delle piante che compongono il boschetto, deve essere effettuato il controllo meccanico o manuale delle specie vegetali infestanti.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In uno o più boschetti oggetto di impegno, nella fascia intorno al colletto delle piante la vegetazione erbacea non è stata controllata in modo meccanico o manuale (es. lavorazioni del terreno e/o pacciamatura alla base delle piante)	Uno o più boschetti interessati dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>media:</i> mancato controllo delle infestanti dal sesto anno di impegno successivo all'impianto; <i>alta:</i> mancato controllo delle infestanti nei primi cinque anni di impegno successivi all'impianto Durata: come gravità (in caso di diserbo chimico della fascia intorno al colletto delle piante si applica l'elemento di controllo I03.5)		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

I0.3.4-B Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle black list regionali, secondo le indicazioni riportate nel bando L'impegno si applica al boschetto e alla fascia di rispetto inerbita.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In uno o più boschetti oggetto di impegno sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali	Uno o più boschetti interessati dalla violazione (la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
---	------------------	--	--------------	--	---	---	--	--

Impegno I03.5	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali)							
Pertinenti impegni di condizionalità	CG07 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I03.5 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari. L'impegno si applica al boschetto e alla fascia di rispetto inerbita	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In uno o più boschetti oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)	Uno o più boschetti interessati dalla violazione (la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>media:</i> il trattamento ha interessato soltanto (per effetto deriva) la fascia di rispetto inerbita contigua a una coltura produttiva; <i>alta:</i> il trattamento ha interessato la fascia di rispetto inerbita in assenza di una coltura contigua e/o le piante del boschetto e/o la superficie al di sotto di queste. Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I03.6	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del D.lgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I03.6 Divieto di impiego di effluenti zootecnici o materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. L'impegno si applica al boschetto e alla fascia di rispetto inerbita.	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In uno o più boschetti oggetto di impegno viene riscontrato un utilizzo non consentito (es. presenza di fertilizzanti distribuiti in copertura)	Uno o più boschetti interessati dalla violazione (la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata (a eccezione del caso sotto indicato, per il quale si applica l'esclusione): Entità: alta Gravità: media Durata: media Esclusione in caso di impiego di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I03.7	Nella fascia erbacea di rispetto sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica.							
Pertinenti impegni di condizionalità	CG07 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I03.7- A Ai lati dei boschetti deve essere presente una fascia di rispetto inerbita di 2-4 metri di larghezza (fatti salvi i casi in cui nel progetto approvato sia prevista una larghezza inferiore)	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Ai lati di uno o più boschetti oggetto di impegno non è presente una fascia di rispetto inerbita della larghezza richiesta	Uno o più boschetti interessati dalla violazione (la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore a quella richiesta ma è almeno pari alla metà di quest'ultima <i>media:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore alla metà di quella richiesta Durata: come gravità	Eventuali superfici eccedenti la larghezza di 4 metri sono escluse dall'aiuto.	decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

I03.7- B Gli sfalci/trinciature della fascia di rispetto devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In uno o più boschetti oggetto di impegno, nella fascia di rispetto inerbita è stato effettuato uno sfalcio e/o una trinciatura nel periodo non consentito	Uno o più boschetti interessati dalla violazione (la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata Entità: alta Gravità: media Durata: media		
---	------------------	--	--------------	--	---	--	--	--

Impegno I03.8	Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere							
Pertinenti impegni di condizionalità	D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I03.8 Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere. L'impegno si applica al boschetto e alla fascia di rispetto inerbita.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In uno o più boschetti oggetto di impegno è riscontrata la presenza di rifiuti	Uno o più boschetti interessati dalla violazione (la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

AZIONE 10.4 – ZONE UMIDE

Impegno I04.1	Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide, in conformità a quanto previsto nel progetto approvato. La sommersione deve interessare almeno il 75% dell'area oggetto dell'intervento, per almeno 6 mesi all'anno secondo il calendario indicato nel progetto							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA2 Divieto di lavorazioni profonde su superfici agricole ricadenti in zone umide e torbiere; BCAA 8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I04.1- A La sommersione deve interessare, con profondità conformi a quanto previsto nel progetto approvato, almeno il 75% dell'area umida oggetto di impegno, per almeno 6 mesi all'anno secondo il calendario indicato nel progetto	In loco (documental e e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, nel corso di un controllo effettuato durante il periodo di 6 mesi nel quale dev'essere mantenuta la sommersione, viene riscontrato che la superficie sommersa in conformità al progetto approvato è inferiore al 75% della superficie dell'area umida oggetto di impegno	Una o più aree umide interessate dalla violazione (la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)	La superficie eccedente i 4/3 della superficie sommersa viene esclusa dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
I0.4.1- B Divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, un invaso è utilizzato per l'acquacoltura o la pesca	Una o più aree umide interessate dalla violazione (la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I04.2		Asportare l'erba sfalciata (o l'eventuale materiale di taglio del canneto)						
Pertinenti impegni di condizionalità		-						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I04.2-A Asportare l'erba sfalciata dalla superficie oggetto di impegno	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	All'interno della SOI di un'area umida oggetto di impegno, si riscontra la presenza di erba sfalciata	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I04.2-B Sfalcio degli eventuali canneti almeno una volta ogni 2 anni e rimozione del materiale	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, un canneto non è stato sfalciato almeno una volta ogni 2 anni o il materiale di taglio di un canneto non è stato rimosso	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I04.2-C Sulle superfici oggetto di impegno devono essere effettuati, ove necessario, interventi di contenimento/ eradicazione di eventuali specie alloctone invasive, individuate nelle black list regionali, secondo le indicazioni riportate nel bando	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno I04.3		Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide						
Pertinenti impegni di condizionalità		BCAA8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali.						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I04.3 Sistemazione e pulizia degli argini, qualora previste nel progetto	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, si riscontra la mancata sistemazione e pulizia degli argini, qualora previste nel progetto	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I04.4	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali)							
Pertinenti impegni di condizionalità	CG07 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I04.4 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, si riscontra l'utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I04.5	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati e fanghi in agricoltura							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I04.5 Divieto di impiego di effluenti zootecnici o materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno si riscontra un utilizzo non consentito (es. presenza di fertilizzanti distribuiti in copertura)	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata (a eccezione del caso sotto indicato, per il quale si applica l'esclusione): Entità: alta Gravità: media Durata: media Esclusione in caso di impiego di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I04.7	Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti							
Pertinenti impegni di condizionalità	D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I04.7 Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree umide oggetto di impegno, si riscontra la presenza di rifiuti	Una o più aree umide interessate dalla violazione <i>(la SOI di un'area umida comprende anche la superficie non sommersa)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

AZIONE 10.8 – Bacini o sorgenti naturali di acqua: Stagni e laghetti, Maceri, Risorgive e Fontanili

Impegno I08.1	Mantenimento di una fascia di rispetto circostante le sponde non coltivate e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo e/o seminato con specie prative							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I08.1 Intorno alle sponde dei bacini o sorgenti naturali deve essere presente una fascia di rispetto non coltivata e a regime sodivo, di almeno 2 metri di larghezza (fatti salvi i casi in cui nel progetto approvato sia prevista una larghezza inferiore)	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Intorno a uno o più bacini o sorgenti oggetto di impegno, non è presente una fascia di rispetto inerbita della larghezza richiesta	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore a quella richiesta, ma è almeno pari alla metà di quest'ultima <i>media:</i> la larghezza della fascia di rispetto inerbita è inferiore alla metà di quella richiesta Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I08.2	Sono consentiti sfalci e trinciature, evitando i periodi in cui potrebbero compromettere la riproduzione della fauna selvatica							
Pertinenti impegni di condizionalità	-							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I08.2 Gli sfalci/trinciature della fascia di rispetto devono essere effettuati evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio.	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Nella fascia di rispetto inerbita di uno o più bacini o sorgenti oggetto di impegno, è stato effettuato uno sfalcio e/o una trinciatura nel periodo non consentito	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno 108.3	Assicurare il mantenimento di un livello idrico minimo durante tutto l'anno: la sommersione deve interessare per tutto l'anno almeno il 75% dell'area oggetto dell'intervento (ad esclusione di Risorgive e Fontanili). In stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, la sommersione dovrà essere garantita almeno dall'inizio di febbraio alla fine di luglio per consentire lo svolgimento della fase riproduttiva							
Pertinenti impegni di condizionalità	BCAA8 La norma prevede l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
108.3 <i>Per stagni, laghetti e maceri:</i> Mantenere per tutto l'anno la sommersione su almeno il 75% dell'area oggetto di impegno, con livello idrico conforme al progetto approvato; per stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, la sommersione deve essere mantenuta almeno dall'inizio di febbraio alla fine di luglio	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Per uno o più bacini oggetto di impegno, la superficie sommersa in conformità al progetto approvato è inferiore al 75% della superficie della superficie oggetto di impegno; per stagni di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, la violazione può verificarsi soltanto nel periodo in cui la sommersione è richiesta, cioè dall'inizio di febbraio alla fine di luglio.	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	La superficie eccedente i 4/3 della superficie dell'invaso sommerso viene esclusa dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno 108.4	Eliminazione meccanica o manuale delle specie vegetali infestanti; nel caso di specie alloctone invasive svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate nelle schede monografiche regionali							
Pertinenti impegni di condizionalità	CG07 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
108.4 Controllo meccanico o manuale delle specie vegetali infestanti. Nel caso di specie alloctone invasive individuate nelle black list regionali di cui alla DGR 46-5100 del 18/12/2012 e smi, svolgere attività di controllo/eradicazione secondo le indicazioni riportate sulle schede monografiche regionali	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più aree oggetto di impegno di bacini o sorgenti sono presenti una o più piante arboree o arbustive di specie alloctone e/o invasive individuate nelle black list regionali	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno 108.5		Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame o animali domestici						
Pertinenti impegni di condizionalità		CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5. Il CGO 2, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici e dei digestati nelle zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola.						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
108.5 Divieto di pascolo e/o stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organism o pagatore	Non previste	In una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti viene riscontrato l'utilizzo dell'erba mediante pascolamento o lo stazzo di bestiame	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno 108.6		Divieto di esercizio dell'acquacoltura e della pesca						
Pertinenti impegni di condizionalità		-						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
108.6 Divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organism o pagatore	Non previste	In una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti, un invaso è utilizzato per l'acquacoltura o la pesca	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno 108.7								
Divieto di impiego di prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti non residuali)								
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
108.7 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti, viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione (la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: alta Durata: alta		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno 108.8								
Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del DLgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006								
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. BCAA 4 Divieto di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci in una fascia di 5 m lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
108.8 Divieto di impiego di effluenti zootecnici o materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del DLgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti, viene riscontrato un utilizzo non consentito (es. presenza di fertilizzanti distribuiti in copertura)	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione (la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata (a eccezione del caso sotto indicato, per il quale si applica l'esclusione): Entità: alta Gravità: media Durata: media Esclusione in caso di impiego di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I08.9	Mantenere le superfici interessate libere da rifiuti di qualsiasi genere							
Pertinenti impegni di condizionalità	D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Riduzioni / Esclusioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I08.9 Mantenere le superfici oggetto di impegno libere da rifiuti di qualsiasi genere	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti si riscontra la presenza di rifiuti	Una o più superfici oggetto di impegno di bacini o sorgenti interessate dalla violazione <i>(la SOI comprende anche la fascia di rispetto inerbita)</i>	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali) -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)



SRA – ACA12 – COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE

REGOLE GENERALI

Se per un determinato impegno agro-climatico-ambientale sono stati individuati uno o più impegni pertinenti di condizionalità, nella colonna “Base giuridica della penalizzazione” è richiamato l’art. 13 del decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024, che stabilisce le conseguenze della violazione contestuale dell’impegno agro-climatico-ambientale e di un pertinente impegno di condizionalità.

I requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale devono essere rispettati solo se hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati. Tale pertinenza è definita a livello di PSP 2023-2027.

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

SRA12 - Tipologia dei beneficiari

CR01	Agricoltori singoli e associati
CR02	Altri gestori del territorio
CR03	Enti pubblici gestori di aziende agricole

SRA12 – Altri criteri di ammissibilità

Azione 12.1 - Colture a perdere

CR04	Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica
CR06	Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. In attesa della completa definizione, digitalizzazione e acquisizione nel Geoportale regionale delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, sono ammissibili soltanto le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009)

In base al principio generale che vieta di finanziare due volte uno stesso intervento, non possono essere oggetto di sostegno colture a perdere beneficiarie di altri finanziamenti.

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

CR05	Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.
-------------	---

Tipologia dei beneficiari	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
CR01 Agricoltori singoli o associati CR02 Altri gestori del territorio CR03 Enti pubblici gestori di aziende agricole	Verifica con i dati presenti in fascicolo	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Intervento	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	Art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)

Altri criteri di ammissibilità	Elemento di controllo	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Applicazione della penalità	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
Azione 12.1 - Colture a perdere								
CR04 Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica.	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda <i>Se durante un controllo in loco si rileva che una coltura a perdere non si è sviluppata o la sua densità di coltivazione risulta insufficiente, si applicano le penalità relative all'elemento di controllo I01.2-O</i>	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	
CR06 Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. <i>Fino alla completa definizione, digitalizzazione e acquisizione nel Geoportale regionale delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, sono ammissibili soltanto le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009)</i>	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità (nel caso di rifiuto del sostegno).	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Rifiuto del sostegno richiesto per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti, per le superfici che non soddisfano il criterio di ammissibilità (nel caso di rifiuto del sostegno).	

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche								
CR05 Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.	Verifica con i dati presenti in fascicolo/ domanda. <i>Se durante un controllo in loco si rileva che l'inerbimento non si è sviluppato o la sua densità di coltivazione risulta insufficiente, si applicano le penalità relative all'elemento di controllo IO2.5-A</i>	Amministrativo (informatico)	In fase di presentazione della domanda di aiuto	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Anno di presentazione della domanda di aiuto	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di adesione	Decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024 art. 11 (Inosservanza dei criteri di ammissibilità)
			In fase di presentazione della domanda di pagamento	Azione	Rifiuto del sostegno richiesto	Ciascuna annualità del periodo di impegno	Recupero dei premi eventualmente già erogati per l'anno di mancato rispetto del criterio e per le annualità precedenti	

IMPEGNI

AZIONE 12.1 – COLTURE A PERDERE

Impegno I01.1	Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativo indicata nella domanda iniziale per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica. L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto.							
Pertinenti impegni di condizionalità	--							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.1 L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto (valore di riferimento per gli anni successivi del periodo di impegno).	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In riferimento a una domanda di pagamento, viene accertato che l'incidenza % della SOI sulla SAU aziendale a seminativo è scesa al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto	Azione	La diminuzione dell'incidenza della SOI sulla SAU a seminativo può essere dovuta alla diminuzione della SOI e/o all'aumento della SAU a seminativo. La penalità è più elevata se, contestualmente alla diminuzione dell'incidenza sulla SAU a seminativo, la SOI è scesa al di sotto del 95% del valore di riferimento Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la SOI ammessa è almeno pari al 95% della SOI ammessa per la domanda di aiuto; <i>media:</i> la SOI ammessa è inferiore al 95% e almeno pari all'80% della SOI ammessa per la domanda di aiuto Durata: come gravità <i>Come previsto dal CSR, se durante il periodo di impegno la SOI ammessa scende al di sotto dell'80% della SOI ammessa per la domanda di aiuto (cioè se la riduzione è superiore al 20%), l'impegno decade.</i>		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno I01.2	Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi. La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) deve essere curato il buon esito delle colture a perdere, affinché possano determinare un effettivo beneficio ambientale. Sui terreni oggetto dell'azione devono essere coltivate almeno due fra le colture indicate nelle disposizioni applicative dell'intervento. Le colture a semina primaverile devono essere seminate entro il 15 maggio. Nelle singole parcelle o strisce può essere presente anche una sola coltura. Le due o più colture prescelte possono variare da un anno all'altro del periodo di impegno. Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in appezzamenti o strisce, anche a margine di appezzamenti coltivati per scopi produttivi a condizione che siano ben distinguibili da questi. Ciascun appezzamento o striscia deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m. Le superfici oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre. La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo a favore della biodiversità. La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alle domande di aiuto e di pagamento e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno. La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021.							
Pertinenti impegni di condizionalità	-							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.2-A La documentazione di acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere allegati alle domande di aiuto e di pagamento	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Qualora la documentazione allegata alla domanda non risulti completa e leggibile, il richiedente deve trasmettere a sistema la necessaria documentazione integrativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio istruttore.	La presenza degli allegati in oggetto è verificata da un controllo informatico in fase di compilazione della domanda. L'inadempienza può verificarsi in caso di incompletezza o illeggibilità o non pertinenza dei documenti allegati alla domanda.	Azione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

I01.2-B La documentazione di acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere conservati in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno.	in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	La documentazione mancante all'atto del controllo in loco deve essere fornita all'Ufficio istruttore entro 10 giorni dalla data del controllo in loco.	La documentazione di acquisto delle sementi e/o i cartellini dei produttori del seme, in tutto o in parte, non sono disponibili in azienda all'atto del controllo in loco	Azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.2-C Sulle superfici oggetto di impegno devono essere coltivate colture incluse fra quelle indicate nelle disposizioni applicative. La semente deve essere conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021	Amministrativo e in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sulla SOI o su parte di questa non è stata coltivata alcuna coltura fra quelle indicate nelle disposizioni applicative e/o è stata utilizzata semente non conforme alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021	SOI interessata dalla violazione SOI rimanente	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u> , riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: bassa: incidenza >3% e fino al 10% media: incidenza >10% e fino al 25% alta: incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

I01.2-D Sulla SOI, considerata nel suo insieme, devono essere coltivate almeno due colture fra quelle indicate nelle disposizioni applicative	Amministrativo e in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Sulla SOI, considerata nel suo insieme, è stata coltivata una sola fra le colture indicate nelle disposizioni applicative	Azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.2-E La quantità di seme per ettaro deve essere almeno pari a quella indicata dal produttore della semente (quantità di riferimento)	Amministrativo e in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La quantità di seme utilizzata, risultante dalla documentazione di acquisto, è inferiore alla quantità di riferimento (corrispondente alla quantità per ettaro indicata dal produttore della semente)	Azione	- <u>se la quantità di seme utilizzata è almeno pari al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> (in base alla quantità/ha di riferimento), riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: bassa: la quantità utilizzata è inferiore al 90% e almeno pari all'80% della quantità di riferimento; media: la quantità utilizzata è inferiore all'80% e almeno pari al 65% della quantità di riferimento alta: la quantità utilizzata è inferiore al 65% e almeno pari al 50% della quantità di riferimento Durata: come gravità - <u>se la quantità di seme utilizzata è inferiore al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.2-F Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie almeno pari a 500 mq <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i>	Amministrativo e in loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La superficie di una o più parcelle oggetto di impegno è inferiore a 500 mq	Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione	- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è ≥ 100 mq e < 500 mq</u> , riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: bassa: superficie ≥ 300 mq e < 500 mq media: larghezza ≥ 100 mq e < 300 mq Durata: come gravità - <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è < 100 mq</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

I01.2-G Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie non superiore a 4.000 mq . <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigui, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i>	Amministrativo e in loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La superficie di una o più parcelle oggetto di impegno è superiore a 4.000 mq	Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione	- <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è >4.000 e <=10.000 mq</u> , si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> superf. >4.000 mq e fino a 7.000 mq <i>media:</i> superf.>7.000 mq e fino a 10.000 Durata: come gravità - <u>Se la superficie della parcella oggetto di impegno è >10.000 mq:</u> per i primi 10.000 mq oggetto di impegno, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità media Durata: media; per la parte eccedente i 10.000 mq, si applica l'esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.2-H Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una larghezza minima di 5 metri. <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigui, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i>	Amministrativo e in loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Una o più parcelle oggetto di impegno hanno una larghezza inferiore a 5 m	Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione	- <u>Se la larghezza della parcella è >=2 m e <5 m:</u> riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> larghezza ≥3,5 m e < 5 m <i>media:</i> larghezza ≥2 m e < 3,5 m Durata: come gravità - <u>Se la larghezza della parcella è <2 m</u> esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

I01.2-I Le colture a perdere oggetto di impegno situate a margine di coltivazioni produttive devono essere ben distinguibili da queste.	Amministrativo e in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Una coltura a perdere oggetto di impegno non è ben distinguibile da una coltura produttiva adiacente, in mancanza di un'evidente separazione che consenta di gestire in modo differenziato le due coltivazioni	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.2-L Le parcelle oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre. <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigui, destinati a colture a perdere anche diverse tra loro.</i>	Amministrativo e in loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Due o più parcelle oggetto di impegno sono distanti meno di 30 metri le une dalle altre.	Due o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione	- Se la distanza fra due parcelle è ≥ 5 metri e < 30 metri, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: bassa: distanza ≥ 20 m e < 30 m media: distanza ≥ 5 m e < 20 m Durata: come gravità <u>- Se la distanza fra due parcelle oggetto di impegno è inferiore a 5 metri</u> , le due parcelle si considerano come un'unica parcella ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq di superficie. <i>Se una parcella oggetto di impegno è distante meno di 5 m da un'altra, e questa è distante meno di 5 m da una terza (e così via), le parcelle interessate si considerano come un'unica parcella, di estensione pari alla somma delle loro superfici ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq. (cfr Impegno I01.2-G e relative penalità)</i>		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I01.2-M Le colture a semina primaverile devono essere seminate entro il 15 maggio	Amministrativo e in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Una o più colture a perdere a semina primaverile risultano seminate dopo il 15 maggio (es. in base alla documentazione di acquisto della semente)	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

I01.2-N Mantenere in campo le colture a perdere, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo alla semina, in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo alla semina, in caso di semina primaverile	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno la coltura a perdere è assente o è stata raccolta o trinciata o il terreno è stato lavorato durante il periodo di permanenza in campo richiesto dall'azione	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI rimanente	- Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: <i>bassa:</i> incidenza >3% e fino al 10% <i>media:</i> incidenza >10% e fino al 25% <i>alta:</i> incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità - Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		
I01.2-O La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Deve essere curato il buon esito delle colture a perdere.	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In presenza della documentazione di acquisto del seme, la coltura a perdere è assente o ha una densità di coltivazione inferiore al 50% di quella ordinariamente adottata nelle coltivazioni con finalità produttive	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI rimanente	- Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale:		

						<i>bassa:</i> incidenza >3% e fino al 10% <i>media:</i> incidenza >10% e fino al 25% <i>alta:</i> incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità <u>- Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione</u>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Impegno I01.3	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. RM fert sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua D.lgs 99/1992 disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura D.lgs 152/2006 disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n.1) e al n. 2).	in loco (documentale e Visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo non consentito su superfici oggetto di impegno (es. presenza di concimi distribuiti in copertura)	SOI interessata dalla violazione	- <u>In caso di distribuzione di fertilizzanti</u> (fatta salva la possibilità di una fertilizzazione alla semina con letami, esclusi gli assimilati), riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media - <u>In caso di distribuzione di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
Impegno I01.4	Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno	in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari su superfici oggetto di impegno (es. in base a registrazioni di impiego, presenza di erbe dissecate)	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>media:</i> il trattamento ha interessato una coltura a perdere oggetto di impegno (per effetto deriva) soltanto per una fascia marginale contigua a una coltura produttiva		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

						alta: il trattamento è stato effettuato su una coltura a perdere oggetto di impegno Durata: come gravità		condizionalità
--	--	--	--	--	--	---	--	----------------

Impegno I01.5		Divieto di pascolamento sulle superfici oggetto di impegno e di qualsiasi altra utilizzazione della coltura anche per reimpiego aziendale.						
Pertinenti impegni di condizionalità		-						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I01.5 Sulle superfici oggetto di impegno è vietato il pascolamento e qualsiasi altra utilizzazione delle colture a perdere, anche per reimpiego aziendale.	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo a fini produttivi (anche per reimpiego aziendale) di una coltura a perdere oggetto di impegno	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
					SOI rimanente	- Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: bassa: incidenza >3% e fino al 10% media: incidenza >10% e fino al 25% alta: incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità - Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		

AZIONE 12.2 – CORRIDOI E FASCE ECOLOGICHE

Impegno I02.1	Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativi (indicata nella domanda iniziale) a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche). L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU aziendale a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto. Le parcelle o strisce oggetto di impegno, situate ad almeno 30 metri di distanza l'una dall'altra, devono avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 5 m. Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.							
Pertinenti impegni di condizionalità	---							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.1-A L'incidenza della superficie oggetto di impegno (SOI) sulla SAU a seminativo non deve scendere al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto (valore di riferimento per gli anni successivi del periodo di impegno).	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In riferimento a una domanda di pagamento, viene accertato che l'incidenza % della SOI sulla SAU aziendale a seminativo è scesa al di sotto del valore risultante al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto	Azione	La diminuzione dell'incidenza della SOI sulla SAU a seminativo può essere dovuta alla diminuzione della SOI e/o all'aumento della SAU a seminativo. La penalità è più elevata se, contestualmente alla diminuzione dell'incidenza sulla SAU a seminativo, la SOI è scesa al di sotto del 95% del valore di riferimento. Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la SOI ammessa è almeno pari al 95% della SOI ammessa per la domanda di aiuto; <i>media:</i> la SOI ammessa è inferiore al 95% e almeno pari all'80% della SOI ammessa per la domanda di aiuto Durata: come gravità <i>Come previsto dal CSR, se durante il periodo di impegno ammessa per la domanda di aiuto (cioè se la riduzione è superiore al 20%), l'impegno decade.</i>		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

I02.1-B Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie almeno pari a 500 mq <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue</i>	Amministrativo e in loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La superficie di una o più parcelle oggetto di impegno è inferiore a 500 mq	Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione	- Se la superficie della parcella oggetto di impegno è ≥ 100 mq e < 500 mq, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: bassa: superficie ≥ 300 mq e < 500 mq media: larghezza ≥ 100 mq e < 300 mq Durata: come gravità - Se la superficie della parcella oggetto di impegno è < 100 mq, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I02.1-C Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una superficie non superiore a 4.000 mq <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue</i>	Amministrativo e in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La superficie di una parcella oggetto di impegno è superiore a 4.000 mq	Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione	- Se la superficie della parcella oggetto di impegno è > 4.000 e ≤ 10.000 mq, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: bassa: superf. > 4.000 mq e fino a 7.000 mq media: superf. > 7.000 mq e fino a 10.000 Durata: come gravità - Se la superficie della parcella oggetto di impegno è > 10.000 mq, per i primi 10.000 mq oggetto di impegno si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media; per la parte eccedente i 10.000 mq si applica l'esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I02.1-D Ciascuna parcella oggetto di impegno deve avere una larghezza minima di 5 metri. <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue</i>	Amministrativo e in loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La larghezza di una parcella oggetto di impegno è inferiore a 5 m	Una o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione	- Se la larghezza della parcella è ≥ 2 m e < 5 m, riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: bassa: larghezza $\geq 3,5$ m e < 5 m media: larghezza ≥ 2 m e $< 3,5$ m Durata: come gravità - Se la larghezza della parcella è < 2 m, esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

I02.1-E Le superfici oggetto di impegno situate a margine di coltivazioni a scopo produttivo devono essere ben distinguibili da queste.	Amministrativo e in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Una coltura oggetto di impegno non è ben distinguibile da una coltura produttiva adiacente, in mancanza di un'evidente separazione che consenta di gestire in modo differenziato le due coltivazioni	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I02.1-F Le parcelle oggetto di impegno devono essere distanti almeno 30 metri le une dalle altre. <i>Una parcella oggetto di impegno può includere più appezzamenti o strisce contigue.</i>	Amministrativo e in loco	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Due o più parcelle oggetto di impegno sono distanti meno di 30 metri le une dalle altre.	Due o più parcelle oggetto di impegno interessate dalla violazione	Se la distanza fra due parcelle è ≥ 5 metri e < 30 metri, si applica una riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: bassa: distanza ≥ 20 m e < 30 m media: distanza > 5 m e < 20 m Durata: come gravità - Se la distanza fra due parcelle oggetto di impegno è inferiore a 5 metri, le due parcelle si considerano come un'unica parcella ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq di superficie. <i>Se una parcella oggetto di impegno è distante meno di 5 m da un'altra, e questa è distante meno di 5 m da una terza (e così via), le parcelle interessate si considerano come un'unica parcella di estensione pari alla somma delle loro superfici ai fini del rispetto del limite massimo di 4.000 mq. (cfr Impegno I01.2-G e relative penalità)</i>		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno I02.2	Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna. Il beneficiario deve conservare, ai fini dei controlli, idonea documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi. Sui terreni oggetto dell'azione deve essere seminato un miscuglio comprendente leguminose prative quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata nel primo anno di impegno entro il 15/5. La quantità di seme per ettaro deve essere quella indicata dal produttore della semente. La densità di coltivazione deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi, insieme con i cartellini dei produttori del seme, deve essere allegata alla domanda di aiuto e conservata in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno. La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021 "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625"							
Pertinenti impegni di condizionalità								
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.2-A La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere allegati alla domanda di aiuto	Amministrativo	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Qualora la documentazione allegata alla domanda non risulti completa e leggibile, il richiedente deve trasmettere a sistema la necessaria documentazione integrativa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio istruttore.	La presenza degli allegati in oggetto è verificata da un controllo informatico in fase di compilazione della domanda. L'inadempienza può verificarsi in caso di incompletezza o illeggibilità o non pertinenza dei documenti allegati alla domanda.	Azione	- Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione - Riduzione del pagamento degli anni successivi, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I02.2-B La documentazione fiscale a riscontro dell'acquisto delle sementi e i cartellini dei produttori del seme devono essere conservati in azienda fino alla scadenza del periodo di impegno.	in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	La documentazione mancante all'atto del controllo in loco deve essere fornita all'Ufficio istruttore entro i 10 giorni successivi alla data del controllo in loco.	La documentazione di acquisto delle sementi e/o i cartellini dei produttori del seme, in tutto o in parte, non sono disponibili in azienda all'atto del controllo in loco	Azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

I02.2-C Sui terreni oggetto di impegno deve essere seminato un miscuglio comprendente almeno due leguminose prative quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semente utilizzata deve essere conforme alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 20 del 2 febbraio 2021	Amministrativo e in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Risemina conforme alle prescrizioni; trasmissione a sistema della documentazione di acquisto del seme utilizzato per la risemina (evita le penalità per gli anni di impegno rimanenti)	Composizione della semente non conforme alle prescrizioni del bando	Azione	- Esclusione dal pagamento del primo anno - Riduzione del pagamento degli anni successivi (tranne che in caso di azione correttiva) secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media	decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I02.2-D Sulla superficie oggetto di impegno dev'essere utilizzata una quantità di semente per ettaro almeno pari a quella indicata dal produttore della semente.	Amministrativo e in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	La quantità di seme utilizzata, risultante dalla documentazione di acquisto, è inferiore alla quantità di riferimento (corrispondente alla quantità per ettaro indicata dal produttore della semente)	Azione	- <u>se la quantità di seme utilizzata è almeno pari al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> (in base alla quantità/ha di riferimento), riduzione del pagamento di ogni anno del periodo di impegno, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 90% e almeno pari al 75% della quantità di riferimento; <i>media:</i> la quantità utilizzata è inferiore al 75% e almeno pari al 50% della quantità di riferimento Durata: come gravità - <u>se la quantità di seme utilizzata è inferiore al 50% della quantità corrispondente alla SOI</u> , esclusione dal pagamento del primo anno di impegno e riduzione dei pagamenti degli anni successivi, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media	decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)
I02.2-E Le superfici oggetto di impegno devono essere seminate durante il primo anno di impegno entro il 15 maggio	Amministrativo e in loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Le superfici oggetto di impegno risultano seminate dopo il 15 maggio del primo anno (es. in base alla documentazione di acquisizione della semente)	Azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media	decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali)

Impegno I02.3	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 2 In ZVN, divieto di distribuzione di effluenti e fertilizzanti azotati entro fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua. RM fert Sia in ZVN che nelle altre zone, prevede il divieto di distribuzione di fertilizzanti, effluenti e digestati entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo i corsi d'acqua. D.lgs 99/1992 Disciplina l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura. D.lgs 152/2006 Disciplina lo spandimento sul suolo di rifiuti recuperati in operazioni R10.							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e al n. 2).	in loco (documentale e visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo non consentito su una superficie oggetto di impegno (es. presenza di concimi distribuiti in copertura)	SOL interessata dalla violazione	<u>In caso di distribuzione di fertilizzanti</u> (fatta salva la possibilità di una fertilizzazione con letame, esclusi gli assimilati, alla semina), riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media <u>In caso di distribuzione di fanghi in agricoltura o di gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione</u> esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I02.4	Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari							
Pertinenti impegni di condizionalità	CGO 7 Rispetto delle modalità di utilizzo dei fitofarmaci previste dalle norme vigenti e indicate in etichetta							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici oggetto di impegno	in loco [documentale e visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Viene riscontrato un utilizzo di prodotti fitosanitari su una superficie oggetto di impegno (es. registrazioni di impiego, presenza di erba disseccata)	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>media:</i> il trattamento ha interessato una parcella/appezzamento/striscia oggetto di impegno (per effetto deriva) soltanto per una fascia marginale contigua a una coltura produttiva <i>alta:</i> il trattamento è stato effettuato su una parcella/appezzamento/striscia oggetto di impegno Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I02.5	Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze; mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti							
Pertinenti impegni di condizionalità	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.5-A Le superfici oggetto di impegno devono essere mantenute in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze <i>Continua l'elemento di controllo I02.5-A</i>	in loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno, in presenza della documentazione di acquisto del seme, l'inerbimento copre meno del 50% della superficie o è assente	SOI interessata dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); -art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
					Rimanente SOI dell'azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI complessiva dell'azione,		

						secondo entità, gravità e durata: Entità <i>bassa</i> : incidenza > 5% e fino al 20% <i>media</i> : incidenza > 20% e fino al 40% <i>alta</i> : incidenza > 40% Gravità : come entità Durata : come entità		
I02.5-B Le aree inerbite devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno, viene riscontrata la presenza di rifiuti su una parcella oggetto di impegno	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità : alta Gravità : media Durata : media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
I02.5-C Le aree inerbite non devono essere impiegate per il transito o l'accesso agli appezzamenti	In loco (visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno, la coltivazione risulta calpestata per il transito o l'accesso agli appezzamenti	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità : alta Gravità : media Durata : media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

Impegno I02.6		Al fine di favorire la ricrescita delle essenze seminate, effettuare uno sfalcio all'anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data dello sfalcio, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio per non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000"						
Pertinenti impegni di condizionalità		Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione						
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.6-A Effettuare uno sfalcio all'anno	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	In una superficie oggetto di impegno, mancato rispetto dell'impegno a effettuare uno sfalcio all'anno .	SOI interessata dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità : alta Gravità : media Durata : media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)

102.6-B Asportare l'erba tagliata entro due settimane dalla data dello sfalcio	In loco [documentale e visivo]	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno è presente dell'erba sfalciata (non rimossa) sul terreno a più di due settimane dalla data dello sfalcio (risultante dal registro delle operazioni colturali)	SOI interessata dalla violazione oggetto di impegno interessate dalla violazione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: media Durata: media		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)
102.6-C Non sfalciare l'erba nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio	In loco (documentale e visivo)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Su una superficie oggetto di impegno è stato effettuato uno sfalcio/trinciatura durante il periodo di divieto .	SOI interessata dalla violazione oggetto di impegno interessate dalla violazione	Esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione		
					SOI rimanente	- <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è fino al 40%</u> , riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: in base all'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale: <i>bassa:</i> incidenza >3% e fino al 10% <i>media:</i> incidenza >10% e fino al 25% <i>alta:</i> incidenza >25% e fino al 40% Gravità: come entità Durata: come entità - <u>Se l'incidenza della SOI interessata dalla violazione sulla SOI totale è >40%</u> , esclusione dal pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione.		

Impegno I02.7	Mantenere un registro delle operazioni colturali							
Pertinenti impegni di condizionalità	Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione							
Elementi di controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni correttive	Mancato rispetto dell'impegno	Livello di disaggregazione	Esclusioni / Riduzioni	Specifiche	Base giuridica della penalizzazione
I02.7 Presenza in azienda delle registrazioni relative alle operazioni colturali (es. semina, sfalci/trinciature) effettuate sulle superfici oggetto di impegno	in loco (documentale)	Entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancanza o incompletezza delle registrazioni relative alle operazioni colturali effettuate	Azione	Riduzione del pagamento dell'anno per il quale è stata accertata la violazione, secondo entità, gravità e durata: Entità: alta Gravità: <i>bassa:</i> registrazioni incomplete <i>media:</i> registrazioni del tutto assenti Durata: come gravità		decreto Masaf n. 93348 del 26/02/2024: - art. 12 (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni e altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali); - art. 13 (Contestuale inosservanza degli impegni pertinenti di condizionalità)